REGOLAMENTO (CEE) N. 645/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 823/91 [6], riguarda in particolare i titoli rilasciati nell'ambito di accordi di autolimitazione e contiene, nell'allegato III, l'elenco degli organismi dei paesi terzi autorizzati al rilascio dei titoli di esportazione;

considerando che in Ungheria e in Argentina l'organismo autorizzato a rilasciare i titoli di esportazione è cambiato;

che è pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82 inserendovi l'indicazione degli organismi autorizzati a rilasciare i titoli di esportazione in Ungheria e in Argentina;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82 è modificato come segue:

— Al punto I l'organismo « Junta nacional de carnes » è sostituito dal « Segretariato di Stato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca ».
— Al punto V, l'organismo « TERIMPEX » è sostituito dal « Ministry of International Economic Relations ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.
[3] GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
[4] GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.
[6] GU n. L 84 del 4. 4. 1991, pag. 7.